

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2472**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(CORTESE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione dei dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni

Seduta del 1° ottobre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Comitato interministeriale dei prezzi, su richiesta delle categorie interessate, ha di recente adottato per la determinazione del prezzo dell'olio combustibile un nuovo metodo che tiene conto, oltre che dell'andamento dei prezzi sul mercato internazionale e dei noii, anche del dazio doganale del 3 per cento di cui viene gravato il prodotto all'atto della effettiva importazione dall'estero.

È stato peraltro rilevato che l'olio combustibile importato rappresenta una modesta aliquota rispetto alla produzione nazionale ottenuta dalla lavorazione degli oli greggi, sui quali non è applicato alcun dazio doganale.

Infatti, nel 1955, al fabbisogno di olio combustibile per il mercato interno (tonnellate 5.297.000) è stato provveduto con tonnellate 4.987.000 di prodotto nazionale e con tonnellate 310.000 di prodotto importato dall'estero.

Con l'applicazione dell'accennato metodo si verrebbe, però, a riversare sui consumatori, per effetto della modesta importazione del prodotto in questione, un onere di gran lunga superiore a quello cui le aziende petrolifere andrebbero incontro.

Pertanto, il Comitato interministeriale dei prezzi ha ravvisato opportuno modificare il provvedimento adottato per la determinazione

del prezzo dell'olio combustibile nel senso di tener conto soltanto dell'andamento dei prezzi sul mercato internazionale e del nolo, prescindendo dalla protezione del 3 per cento, a condizione che venga contemporaneamente sospesa l'applicazione del dazio doganale del 3 per cento sull'olio combustibile importato dall'estero.

In vista della necessità di assicurare il fabbisogno di olio combustibile in tutti i settori d'impiego e di assecondare nel contempo la politica di contenimento dei prezzi, nell'ambito delle direttive economiche preannunciate dal Governo, è stato adottato il presente decreto-legge, col quale si provvede a modificare i dazi doganali applicabili sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni, sospendendo l'applica-

zione del dazio doganale del 3 per cento sul valore dell'olio combustibile denso e riducendo contemporaneamente dal 6 al 3 per cento le aliquote previste per l'analogo prodotto del tipo fluido e fluidissimo.

Tenuto conto che, come è stato sopra chiarito, nel 1955 sono state importate 310.000 tonnellate di olio combustibile per il valore cif di lire 12.500 la tonnellata, la adozione del provvedimento agevolativo di cui trattasi comporterà per l'Erario una minore entrata di circa lire 116.250.000 ($12.500 \times 310.000 \times 0,03$). minore entrata che costituisce un modesto sacrificio per il bilancio dello Stato, largamente giustificato dalle finalità che il provvedimento si propone.

Del suddetto decreto-legge si chiede ora la conversione in legge

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, concernente la modificazione del dazio doganale applicato sui residui della lavorazione degli oli minerali da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni.

Decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 1° ottobre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare i dazi di importazione applicati sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero:

DECRETA:

ART. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) è sospesa l'applicazione del dazio di importazione sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni; densi (voce della tariffa 271-b-6-alfa-1-A);

b) è da applicare il dazio di importazione nella misura ridotta del 3 per cento sul valore sugli oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di lignite, di torba, di schisti e simili, altri, residui della lavorazione, da usare direttamente come combustibili esclusivamente nelle caldaie e nei forni, fluidi e fluidissimi (voce 271-b-6-alfa-1-B) e C) della tariffa).

ART. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1956.

GRONCHI

SEgni — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI —
CORTESE — MATTARELLA.

Visto, il Guardasigilli MORO.